

**Allegato "C" al n. 33815/10585 di repertorio
STATUTO**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata

"La Taska - ONLUS"

ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e come tale, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione svolge le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Cesano Boscone (Provincia di Milano), all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie all'interno del territorio regionale.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge vigente. Per la liquidazione e la destinazione delle attività residue dell'Associazione, per quanto non espressamente previsto dall'art. 33 del presente Statuto, si seguono le norme di legge in materia.

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 5 - OBIETTIVI

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione (Art. 10, comma, 1, lettera a) del D.Lgs. n° 460 del 1997, dichiarando l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e l'astensione dallo svolgimento di attività diverse da quelle sopra esposte (Art. 10, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n° 460 del 1997).

ART. 6 - ATTIVITÀ

L'Associazione si propone la realizzazione di attività di sostegno a favore di categorie svantaggiate di cui all'Art. 10, comma 2 del D.Lgs. n° 460 del 1997 con particolare attenzione ai minori ed ai giovani in situazione di conclamato disagio quindi alle famiglie di origine nonché accoglienti o affidatarie; opera nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e della formazione, svolgendo le seguenti attività in via prevalente:

* Attività culturali, sociali, educative, formative, assistenziali, psicologiche e sanitarie, realizzando le strutture necessarie a tale scopo. In particolare, l'Associazione può assicurare ogni e più idonea forma di assistenza minorile,

ivi inclusa la diretta gestione di ogni tipo di struttura per minori come in via esemplificativa ma non esclusiva comunità familiari, comunità per minori, comunità mamma-bambino, alloggi per l'autonomia etc.;

* Programmi di accompagnamento psico-sociale agli adolescenti ed ai giovani in uscita dagli Istituti fornendo loro supporto scolastico, orientamento e formazione professionale inclusa la creazione delle strutture necessarie a tale scopo. L'Associazione può assicurare ogni e più idonea forma di assistenza, ivi compreso la diretta gestione di alloggi per l'autonomia;

* Avvio e mantenimento di strutture d'accoglienza sul territorio mediante la costruzione di una rete di supporto specialistico e di sostegno psicologico;

* Interventi di assistenza, educazione e formazione di minori, adulti e delle loro famiglie;

* Sensibilizzare, informare e formare all'accoglienza, accompagnare e sostenere l'affidamento familiare, realizzare corsi di formazione per famiglie e operatori.

Nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo. L'Associazione, potrà svolgere attività accessorie che si considerano funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale ivi compreso aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie nonché promuovere e divulgare le attività di altre associazioni al fine di sostenere la realizzazione di progetti comuni

ART. 7 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, nazionali e internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà sostenere le attività istituzionali di cui sopra potranno mediante iniziative occasionali ad esse connesse, che si configurano come mere attività di supporto quali:

* Sensibilizzazione sociale, mediante l'organizzazione di convegni, incontri e seminari, allestimento di manifestazioni culturali, pubblicazione di testi e di stampe periodiche e non, gestione di siti Internet dedicati, organizzazione di iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori, realizzazione di ricerche ed attività di studio, organizzazione di attività di raccolta fondi.

* Raccolta di contributi e/o sovvenzioni da Enti Pubblici, privati, territoriali e non con l'unico fine di sostenere le attività istituzionali di cui ai punti precedenti.

* Promozione, divulgazione e diffusione delle attività di altre associazioni al fine di sostenere la realizzazione di progetti comuni;

* Svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "fund raising" al fine di destinare le somme appositamente raccolte o pervenute da donazioni, a sostegno delle proprie finalità;

* Stipulare - nell'interesse esclusivo dell'Associazione - ogni opportuno atto

o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- * Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice e comodataria;
- * Svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 8 - ASSOCIATI - SOCI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il numero degli Associati (di seguito, collettivamente i "Soci" o, singolarmente, il "Socio") è illimitato.

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche e religione, abbiano compiuto 18 anni e che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi in prima persona per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I Soci vengono iscritti nel Libro Soci a cura del Consiglio Direttivo.

Nel Libro Soci sono riportate le generalità del Socio, ed in particolare le generalità anagrafiche, la denominazione, la sede e l'indirizzo *e-mail* cui devono essere inoltrate la corrispondenza e le comunicazioni relative all'Associazione. Qualsiasi variazione deve essere comunicata, a cura dell'interessato, al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, tramite pec o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

L'aggiornamento, la tenuta e la conservazione del Libro Soci sono affidati alla responsabilità della persona individuata dal Consiglio Direttivo, che assicura il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

Tutti i soci hanno diritto di:

- * essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione;
- * partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione per mezzo dei propri rappresentanti legali ovvero di persone dagli stessi delegate;
- * partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- * godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per mezzo dei propri rappresentanti.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

ART. 9 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE - QUOTA SOCIALE

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento del contributo associativo (di seguito, la "Quota sociale"), che è dovuto su base annuale.

La misura e le modalità di versamento della Quota sociale vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

La Quota sociale versata è intrasmissibile sia *inter vivos* che *mortis causa*, non è soggetta a rivalutazione e non può essere restituita al Socio receduto,

decaduto o escluso.

Le somme così incassate, fatto salvo diversamente stabilito, concorrono al risultato economico e sono iscritte in una particolare voce di Bilancio.

ART. 10 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, su richiesta dell'aspirante socio che presenta la propria candidatura e la motiva per iscritto. Il voto è insindacabile e subordinato alla verifica preventiva che non esistano fatti pregiudizievoli o ostativi in capo al richiedente. Il nominativo del socio ammesso deve essere trascritto nel Libro Soci.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio non è temporanea e si perde per:

- a) Recesso;
- b) Decadenza, per mancato versamento della quota annuale;
- c) Esclusione;
- d) Estinzione, per decesso.

In qualsiasi caso la perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 12 - RECESSO

Le domande di recesso da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, tramite pec o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha efficacia a partire dalla data della delibera del Consiglio Direttivo con cui si prende atto della dichiarazione di recesso. La delibera che prende atto del recesso viene comunicata al Socio recedente a mezzo lettera raccomandata, tramite pec o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, a cura del Consiglio Direttivo.

Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della Quota sociale relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

ART. 13 - DECADENZA

Può essere dichiarato decaduto il Socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della Quota sociale o non l'ha versata. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo può invitare il Socio al pagamento della Quota sociale entro un determinato termine, decorso il quale il Socio sarà considerato decaduto senza necessità di deliberazione assembleare.

ART. 14 - ESCLUSIONE

Perde la qualità di Socio per esclusione, il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Costituiscono ipotesi specifiche di esclusione del Socio:

- a) le violazioni di legge e dello statuto;
- b) i comportamenti contrari alla finalità, all'onorabilità, agli scopi istituzionali e al buon nome dell'Associazione;
- c) i comportamenti che si pongano in violazione di deliberazioni o determinazioni degli organi sociali dell'Associazione;
- d) i comportamenti che contrastino con il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero impediscano o limitino il funzionamento corretto dell'Associazione;

- e) lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- f) l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali competenti;
- g) la perdita in capo al Socio dei requisiti previsti per l'ammissione;
- h) l'incapacità di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di Socio o degli impegni assunti verso l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di rilevare il verificarsi delle cause di esclusione di cui al comma precedente e di avviare un contraddittorio scritto con il Socio interessato. La contestazione degli addebiti al Socio interessato deve essere fatta per iscritto ed indirizzata allo stesso Socio, a cura del Consiglio Direttivo, a seguito di deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, con lettera raccomandata, tramite pec o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, con contestuale assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il Socio può presentare ricorso, fornendo le controdeduzioni ed i documenti a supporto delle proprie posizioni.

Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, che delibera anche sull'esclusione del Socio, il quale è tenuto ad astenersi dal voto.

ART. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Revisore Legale dei Conti.

ART. 16 - ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

I Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Sono compiti dell'Assemblea:

IN SEDE ORDINARIA:

- * approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- * approvare il piano programmatico delle attività del nuovo anno sociale;
- * eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- * eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- * deliberare in merito al ricorso presentato dal socio in merito alla propria esclusione;
- * deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- * nominare il Revisore Unico, ove ritenuto opportuno;
- * nominare i tre componenti del Collegio di Garanzia, ove ritenuti opportuni;

* deliberare su tutte le materie che competono per legge e per statuto, in sede ordinaria.

IN SEDE STRAORDINARIA:

* deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

* deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

* deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

* deliberare su tutte le materie che competono per legge e per statuto, in sede straordinaria.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante alternativamente:

* posta elettronica spedita all'indirizzo *e-mail* del Socio, risultante dal Libro Soci;

* lettera cartacea spedita all'indirizzo di residenza del Socio, risultante dal Libro Soci;

* pubblicazione dell'avviso sulla *home page* del sito *web* dell'Associazione;

* affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

La convocazione dell'Assemblea contiene le indicazioni relative a:

- data, luogo ed ora della prima convocazione;
- data luogo ed ora dell'eventuale seconda convocazione;
- l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea può essere presentata dalla maggioranza dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 18 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale; nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, se previsti, i luoghi audio

o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario dell'Assemblea, designato dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori. Il Segretario verbalizza lo svolgimento dell'Assemblea e sintetizza gli interventi dei partecipanti. Il verbale dell'Assemblea riproduce in sintesi gli avvenimenti e gli interventi che si succedono nel corso dell'Assemblea ed è sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale d'Assemblea è redatto da un notaio.

Qualora uno degli intervenuti all'Assemblea desideri far verbalizzare le proprie dichiarazioni, deve consegnarle al soggetto verbalizzante per iscritto. Le dichiarazioni, debitamente sottoscritte, vengono allegate al verbale dell'Assemblea.

ART. 19 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sei Consiglieri, uno dei quali è il Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi, scadenti alla data di approvazione del bilancio cui l'esercizio si riferisce.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; nelle more

rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 21 - NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le proposte di candidatura devono pervenire all'Associazione (direttamente o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione) e devono essere presentate dai Soci; ogni Socio può presentare al massimo una candidatura.

Le candidature possono essere accompagnate da un programma che il candidato si propone di realizzare. Le candidature e gli eventuali programmi sono trasmesse ai Soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo vengono effettuate nel corso della seduta con la quale viene approvato il bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente.

La votazione per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ha luogo dopo la trattazione di tutti gli altri punti dell'ordine del giorno previsto per la seduta.

La votazione avviene con scrutinio segreto per mezzo di apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio può apporre sulla sua scheda fino a tre preferenze tra i candidati presentati.

ART. 22 - CAUSE DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Ai membri del Consiglio Direttivo è richiesta una partecipazione costante e coerente con le iniziative e le finalità statutarie dell'Associazione.

La carica di Consigliere si esercita prioritariamente con la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e, in subordine, con l'accettazione delle deleghe che il Consiglio Direttivo intenda attribuire, per competenza o disponibilità, ai singoli Consiglieri.

L'eventuale assenza dalle sedute del Consiglio Direttivo deve essere preventivamente comunicata, verbalmente o per iscritto, al Presidente dell'Associazione specificando i motivi dell'assenza.

In caso di mancata comunicazione, il Consigliere assente sarà ritenuto ingiustificato dal Consiglio Direttivo; della presa d'atto dell'assenza ingiustificata di un Consigliere si fa menzione nel verbale della seduta.

Al verificarsi della terza assenza ingiustificata il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato tramite raccomandata, tramite pec o comunque con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Al Consigliere dichiarato decaduto deve essere attribuito un congruo termine per formulare le controdeduzioni del caso.

Il Consiglio Direttivo decade, inoltre, per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 23 - RINNOVO E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione comunica ai Soci l'approssimarsi della scadenza dell'organo di amministrazione ed invita gli interessati a presentare le candidature.

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, l'Assemblea dei Soci

procederà ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- * le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- * le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- * le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- * la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- * la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- * la predisposizione del piano programmatico delle attività da svolgere nel nuovo anno sociale da sottoporre all'assemblea;
- * la fissazione delle quote sociali;
- * la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- * la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- * la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- * ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare regolamenti per la esecuzione e l'attuazione delle norme di cui al presente Statuto e per garantire la corretta amministrazione e gestione dell'Associazione.

ART. 25 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci, o quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede sociale o altrove, anche all'Estero, dal Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, tramite pec o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. La lettera di convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione al domicilio comunicato al momento dell'accettazione della nomina dal Vicepresidente, dai Consiglieri e dal Revisore Unico, ove nominato. Solo per motivi di urgenza, con la presenza di tutti i Consiglieri e del Revisore Unico, se nominato, e previo parere favorevole di tutti i presenti, è ammessa la discussione e la deliberazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno comunicato in sede di convocazione della seduta. Ove i partecipanti alla riunione dichiarino di non essere sufficientemente informati, non possono essere deliberati argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può disporre la convocazione di persone la cui audizione è ritenuta utile all'assunzione dei provvedimenti di competenza dell'organo deliberante. Alle sedute del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare anche il Revisore Unico, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La seduta del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

Le votazioni avvengono per voto palese.

La seduta è verbalizzata da un Segretario, designato dal Presidente dell'Associazione tra i Consiglieri o tra soggetti estranei al Consiglio Direttivo. Il verbale deve riprodurre in sintesi gli avvenimenti e gli interventi che si succedono nel corso del Consiglio Direttivo. Qualora uno degli intervenuti alla riunione desideri far riportare le proprie dichiarazioni, deve chiedere espressamente che sia trascritto integralmente nel verbale il contenuto del suo intervento ovvero consegnare al Presidente il testo scritto delle proprie dichiarazioni, che verrà allegato al verbale della riunione.

I verbali del Consiglio Direttivo, dopo la loro definitiva approvazione, sono trascritti sul libro del Consiglio Direttivo e sono sottoscritti dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dall'eventuale Vicepresidente, e dal Segretario.

ART. 27 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE; SEGRETARIO E TESORIERE

27.1 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea insieme ai membri del Consiglio Direttivo; ove l'Assemblea non provveda alla nomina del Presidente dell'Associazione, quest'ultimo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
- b) resta in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio cui l'esercizio si riferisce e può essere rieletto, senza limiti di mandato;
- c) ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci;
- e) è portavoce dell'Associazione, competendo ad esso promuovere l'attività dell'Associazione, gestire i rapporti istituzionali;
- f) dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando che sia data esecuzione alle relative delibere;
- g) sottoscrive i contratti; gli atti e le comunicazioni da cui derivino per l'Associazione nuovi impegni ovvero obblighi a contenuto anche economico, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- h) è legittimato ad assumere i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento.

Al Presidente non spetta alcun compenso.

27.2 VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito - ove presente - dal Vicepresidente, a sua volta nominato dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri. Al Vicepresidente spettano le medesime prerogative del Presidente, compresa la durata in carica, e opera in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

27.3 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla medesima persona. Qualora siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 28 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti è un organo facoltativo, composto da un membro, eletto dall'Assemblea tra i candidati proposti dai Soci e deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010.

Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Revisore Legale dei Conti ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci e di controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili.

Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, ha il compito di redigere una relazione di accompagnamento al bilancio dell'Associazione, relativa alla gestione del patrimonio nel corso dell'ultimo esercizio, alle ispezioni e ai controlli di cui al comma precedente e al perseguimento delle finalità statutarie. La relazione dovrà contenere inoltre le proposte ritenute utili a migliorare la gestione del patrimonio e a sviluppare e ad implementare il perseguimento delle finalità statutarie. La relazione deve essere discussa e

sottoposta all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'Associazione.

Il Revisore Legale dei Conti ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Al Revisore Legale dei Conti spetta un compenso definito dall'Assemblea e i rimborsi delle spese sostenute.

ART. 29 - CONTROVERSIE

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 30 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- * beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - * quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
 - * contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - * denaro contante e/o titoli;
 - * proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 31 - BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori, fornendo loro i necessari indirizzi operativi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito il Revisore Unico - ove nominato- e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

ART. 33 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile in materia di Associazioni.

Milano, 10 (dieci) aprile 2025 (duemilaventicinque).

F.TO: PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'Art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 N.82, già modificato dall'Art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 N.235,
firmato digitalmente come per Legge che si rilascia per gli usi consentiti.
File firmato digitalmente dal Notaio Paola Casali di Milano.